

Monitoraggio fiscale, insidia sul ravvedimento

Dichiarazioni

L'importo non va ridotto in proporzione alla quota di possesso delle attività

Le penalità possono essere ben più consistenti di quelle relative a Ivie e Ivafe

Pagina a cura di
Alessandro Borgoglio

La disciplina del monitoraggio fiscale prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici residenti in Italia che detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria o cripto-attività (bitcoin, eccetera), suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta (articolo 4, comma 1, del Dl 167/1990).

Sono esclusi dagli obblighi dichiarativi:

- le attività finanziarie e patrimoniali affidate in amministrazione agli intermediari residenti in Italia, qualora applichino le previste ritenute o imposte sostitutive;
- i depositi e conti correnti bancari di importo massimo nell'anno non superiore a 15.000 euro;
- gli immobili per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta.

Valore iniziale e finale

Con il provvedimento delle Entrate del 18 dicembre 2013 sono state stabilite, in base al comma 4 del citato articolo 4, le modalità di attuazione degli obblighi dichiarativi riguardanti il monitoraggio fi-

scale. In particolare, è stato stabilito che i contribuenti devono indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi le consistenze degli investimenti e delle attività finanziarie estere valorizzate all'inizio di ciascun periodo d'imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione), nonché il periodo di possesso di queste attività. Per i conti correnti e i libretti di risparmio occorre indicare anche l'ammontare massimo raggiunto nel corso del periodo d'imposta.

Per la valorizzazione delle attività finanziarie si deve fare riferimento ai criteri utilizzati per l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe); per gli immobili, invece, si applicano i criteri dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (Ivie). Nel medesimo quadro RW devono essere riportati i dati relativi sia all'Ivie che all'Ivafe eventualmente dovute.

Sanzioni fino al 30 per cento

Fatte salve le conseguenze per la mancata ottemperanza agli obblighi dichiarativi e di versamento di Ivie e Ivafe, la mancata indicazione nel quadro RW degli importi strettamente riguardanti il monitoraggio fiscale (come il valore finale delle attività finanziarie estere al termine del periodo di detenzione) comporta sanzioni che possono essere ben più consistenti di quelle relative alle imposte patrimoniali. In base all'articolo 5, comma 2, del Dl 167/1990, infatti, la violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15% dell'ammontare degli im-

porti non dichiarati, o dal 6 al 30% se si tratta di investimenti/attività detenuti in cosiddetti Paesi black-list (di cui ai Dm 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001).

Lettere di compliance

L'agenzia delle Entrate, sulla base dello scambio automatico di informazioni con gli altri Stati (Common reporting standard, Crs), ormai da anni invia ai contribuenti lettere di compliance per invitare ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale, quando ne rileva l'omissione o la non corretta ottemperanza. Tuttavia, data anche la relativa novità della questione, non sempre i ravvedimenti operosi ex articolo 13 del Dlgs 472/1997 – quando esperibili (l'omessa dichiarazione non li consente) – sono correttamente eseguiti, comportando perciò sanzioni (a volte pesanti) da parte del Fisco.

Uno degli errori più ricorrenti è la riduzione della sanzione in proporzione alla percentuale di possesso delle attività: per esempio, se le attività sono intestate al 50% ai due coniugi, ogni intestatario/coniuge deve applicare comunque la sanzione (del 3% o del 6%) sul 100% del valore finale delle attività estere complessive, e non solo sul 50% di sua proprietà (circolare 45/E/2010, paragrafo 1; Ctr Torino 630/2021; Ctr Milano 2551/2018 e 594/2015).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

